



REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto trasparenza" il D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- b) "accesso documentale" l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- c) "accesso civico" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- d) "accesso generalizzato" l'accesso previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- e) "Ordine forense" e "Ordine" l'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dei seguenti diritti:

- il diritto all'accesso civico, ossia il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;
- il diritto all'accesso generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione dei casi di esclusione assoluta o relativa di cui agli art. 8 e 9.

Art. 3

Accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato

1. L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990, resta disciplinato da tali norme.
2. La finalità dell'accesso documentale ex lege 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale è esercitato in base a norme e presupposti diversi da quelli propri dell'accesso civico e di quello generalizzato.
3. Il diritto di accesso civico e quello di accesso generalizzato sono disciplinati dall'art. 5 del decreto trasparenza e dal presente regolamento.
4. La finalità dell'accesso civico e di quello generalizzato è indicata dalla legge in quanto compatibile con l'Ordine forense, nel rispetto della legge 241/1990 che esclude l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'ente a un controllo generalizzato.

Art. 4

Legittimazione alla richiesta di accesso civico o generalizzato

1. L'accesso civico e l'accesso generalizzato non sono sottoposti ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Art. 5

Richiesta di accesso civico o generalizzato

1. La richiesta di accesso, indirizzata al Consiglio, contiene le complete generalità del richiedente con i suoi recapiti, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta non può essere meramente esplorativa cioè finalizzata a scoprire le informazioni di cui l'Ordine forense dispone. La richiesta non richiede motivazione.
2. La richiesta può essere presentata per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del C.A.D., la richiesta è validamente presentata per via telematica se:

a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) sottoscritta e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

3. La richiesta può essere presentata anche a mezzo raccomandata, fax o a mani direttamente presso la segreteria; laddove la richiesta non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del personale di segreteria, la stessa deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

4. La richiesta di accesso civico può essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Una volta pervenuta, la richiesta è immediatamente trasmessa al Consiglio.

Art. 6

Soggetti controinteressati

1. In caso di richiesta di accesso generalizzato, se sono individuati soggetti controinteressati alla richiesta di accesso generalizzato, agli stessi è data comunicazione mediante invio di copia della richiesta stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5 bis, comma 2 del decreto trasparenza:

a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. 196/2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 della Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, il Consiglio provvede sulla richiesta a norma dell'articolo seguente.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta in caso di richiesta di accesso civico.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, il responsabile provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, il responsabile ne dà comunicazione a quest'ultimo e, decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, salvi i casi di comprovata indifferibilità, trasmette i dati o i documenti richiesti al richiedente. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Art. 8

Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

1.1. nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, legge 241/1990.

Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) per l'attività dell'Ordine diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

c) per i documenti amministrativi relativi a selezioni contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2. nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. 161/1941);

- il segreto statistico (D.Lgs. 322/1989);

- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);

- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);

- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);

- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);

- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice);

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 bis, comma 6, D.Lgs. 33/2013);

- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, D.Lgs. 33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il responsabile è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango

primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il responsabile deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Art. 9

Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, interessi che il responsabile deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - i documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. 193/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza.

In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti e informazioni:

- gli atti presentati da un privato per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi e i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Il responsabile è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'accesso possa determinare un pregiudizio concreto agli interessi indicati dal legislatore; la concretezza del pregiudizio deve essere valutata rispetto al momento in cui l'informazione è resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se utile, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati.

Art. 10

Richiesta di riesame e impugnazione

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto dal precedente art. 7, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono

presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Presidente provvede interpellando il Garante per la protezione dei dati personali.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Presidente è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

4. Avverso la decisione del Consiglio o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Art. 11

Segnalazione

1. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è tenuto a effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del decreto trasparenza.